



TRIBUNALE DI UDINE

Prot.n. 192/18

Ordine di servizio n. 5/2018

Udine, 16 GEN 2018

Oggetto: Controllo avvenuto pagamento del CU e dell'anticipazione forfettaria – Atti telematici-
Recupero coattivo

IL DIRIGENTE

Richiamata la disposizione di servizio n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto "Controllo avvenuto pagamento del C.U. e dell'anticipazione forfettaria – atti telematici";

Richiamata la disposizione di servizio n. 30 del 26/04/2017, di pari oggetto, di revoca della precedente disposizione;

Ritenuto di precisare con formale provvedimento che l'omesso deposito in cancelleria, per effettuare l'annullamento, della marca da bollo corrispondente al pagamento del c.u., scansionata ed inviata con il canale del processo telematico, consente di azionare la procedura di recupero coattivo ex artt. 247e 248 T.U. 115/02;

Viste anche le risposte a quesito sull'argomento della Direzione Generale della Giustizia Civile;

DISPONE

-premesse quanto sopra riportato, il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisce di verificare, ai sensi dell'articolo 15 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, pertanto esso equivale, ai fini in esame, all'omesso versamento del contributo unificato;

- pertanto, la cancelleria, dopo aver prontamente invitato l'avvocato per le vie brevi a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato (al fine di effettuare il dovuto annullamento ex art. 12 D.P.R. n. 642 del 1972), deve - in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell'atto trasmettere la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia S.p.A. (incaricata di attivare la procedura di riscossione del contributo unificato in base alla convenzione stipulata con il Ministero della giustizia).

- nel caso l'avvocato provveda ad effettuare il deposito della ricevuta in questione successivamente a tale momento, la cancelleria provvederà ad annullare la stessa (ai fini di cui sopra) e a richiedere al concessionario della riscossione l'archiviazione senza esito della procedura di recupero del credito.

Si comunichi alle cancellerie civili ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Visto: Il Presidente
Dott. Paolo Corder

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Monteleone